

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 2761/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972**

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2761/72 del Consiglio del 19 dicembre 1972, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, si comunica che le imputazioni, a livello della Comunità, dei prodotti originari dei paesi e territori sotto specificati, sul contingente tariffario comunitario, hanno raggiunto l'importo massimo corrispondente previsto nella colonna 4 dell'allegato A del detto regolamento.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi o territori di origine
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostatato	Malesia

Per i prodotti di cui trattasi — originari della Malesia — sono pertanto ristabiliti i dazi normali della tariffa doganale comune, a partire dal 27 dicembre 1973.

⁽¹⁾ GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 1.

**Avviso della Commissione relativo all'applicazione
degli importi compensativi monetari**

L'attenzione degli interessati è richiamata sul fatto che il governo della Repubblica italiana ha comunicato che, a partire dal 15 gennaio 1974, intende rinunciare all'applicazione dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71.

Pertanto, per i prodotti per i quali le formalità doganali d'esportazione saranno adempiute dopo il 14 gennaio 1974 in uno Stato membro esportatore e che saranno importati in Italia, l'importo compensativo monetario applicabile a seguito dell'importazione in Italia sarà concesso dall'Italia.